

Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese

(Legge sull'approvvigionamento del Paese [LAP])

Avamprogetto del 20 febbraio 2013

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 102 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina misure volte a garantire l'approvvigionamento economico in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intendono per:

- a. *approvvigionamento economico*: l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale;
- b. *settori*: unità organizzative composte da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- c. *immissione in commercio*: la cessione di merci a titolo gratuito o oneroso.

Art. 3 Principi

¹ L'approvvigionamento economico del Paese è compito dell'economia.

² La Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento economico in situazioni di grave penuria.

³ L'economia e l'ente pubblico collaborano.

RS.....

¹ RS **101**

² FF ...

Art. 4 Beni e servizi d'importanza vitale

¹ Sono considerati d'importanza vitale i beni e i servizi che, direttamente o nell'ambito di processi economici, sono necessari per ovviare a situazioni di grave penuria.

² Sono beni d'importanza vitale segnatamente:

- a. i vettori energetici e tutti i mezzi necessari per la produzione e l'esercizio;
- b. le derrate alimentari, i foraggi e gli agenti terapeutici;
- c. gli altri beni indispensabili di uso quotidiano;
- d. le materie prime e le materie ausiliarie per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato.

³ Sono servizi d'importanza vitale segnatamente:

- a. i servizi di trasporto e di logistica;
- b. i servizi d'informazione e di comunicazione;
- c. il trasporto e la distribuzione di vettori e energetici e di energia;
- d. la garanzia del traffico dei pagamenti;
- e. la costituzione di scorte e l'immagazzinamento.

⁴ Fanno parte dei servizi vitali anche i mezzi d'esercizio e le risorse necessari.

Capitolo 2: Misure preparatorie**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 5** Mandato

¹ Il Consiglio federale incarica i settori di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta.

² Può obbligare le imprese che hanno un'importanza particolare per l'approvvigionamento del Paese a prendere misure per garantire la loro capacità di produzione, trasformazione e fornitura, segnatamente a preparare misure tecniche e amministrative.

Art. 6 Accordi settoriali

Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale a un accordo settoriale per garantire l'approvvigionamento economico del Paese se:

- a. una maggioranza qualificata delle imprese del pertinente ramo economico approva l'accordo;
- b. l'accordo è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di approvvigionamento;

- c. l'accordo garantisce l'uguaglianza giuridica, non viola disposizioni cogenti federali e cantonali e non porta durevolmente pregiudizio ad altri rami economici; e
- d. ci si attende che l'accordo porti un considerevole beneficio a tutta l'economia.

Sezione 2: Costituzione di scorte

Art. 7 Principio

¹ Il Consiglio federale può subordinare determinati beni d'importanza vitale al regime delle scorte obbligatorie.

² L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto concernente la costituzione di scorte di tali beni.

³ Se un contratto non è concluso in tempo utile, l'UFAE decide in merito alla sua conclusione.

VARIANTE:

⁴ *Il Consiglio federale può sottoporre l'importazione di beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie all'obbligo d'autorizzazione. Un'autorizzazione è rilasciata unicamente se il richiedente si impegna a concludere un contratto concernente le scorte obbligatorie del pertinente bene.*

Art. 8 Obbligo di concludere un contratto

¹ È tenuto a concludere un contratto chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale.

² Il Consiglio federale stabilisce la cerchia delle imprese tenute a concludere un contratto.

³ L'UFAE può liberare dall'obbligo di concludere un contratto le imprese che contribuirebbero soltanto in misura minima a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 9 Copertura del fabbisogno, quantità e qualità

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce ogni volta per un periodo determinato il fabbisogno da coprire o la quantità e la qualità di ogni bene d'importanza vitale subordinato dal Consiglio federale al regime delle scorte obbligatorie.

Art. 10 Contratto per scorte obbligatorie

¹ Il contratto per scorte obbligatorie disciplina segnatamente:

- a. la natura e la quantità della merce depositata;

- b. il deposito, il trattamento, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della merce;
- c. il luogo di deposito;
- d. il finanziamento e l'assicurazione;
- e. la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che possono prodursi durante il deposito.

Art. 11 Scorte obbligatorie

¹ Le imprese che vi si sono impegnate per contratto, devono costituire una scorta obbligatoria.

² Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può stipulare che l'obbligo di costituire scorte sia trasferito parzialmente o interamente a un terzo qualificato. In tal caso l'UFAE conclude con questo terzo un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie per i quantitativi corrispondenti.

³ Il DEFR conferisce il diritto d'espropriazione se ciò è necessario per utilizzare capacità esistenti o per costruire depositi o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930³ sull'espropriazione.

Art. 12 Proprietà delle scorte obbligatorie

¹ Le merci della scorta obbligatoria devono appartenere al depositario delle scorte obbligatorie.

² Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti del mutuante.

Art. 13 Modifica e soppressione di scorte obbligatorie

¹ Le scorte obbligatorie possono essere modificate o soppresse soltanto con l'accordo scritto dell'UFAE. Rimane salva la liberazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera f.

² Prima di modificare o di sopprimere la propria scorta obbligatoria, il depositario deve rimborsare proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione e adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia.

³ Se il depositario di una scorta obbligatoria non può rimborsare il mutuo né adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia, l'UFAE può esigere adeguate garanzie come compensazione.

³ RS 711

Art. 14 Costituzione di scorte volontaria

¹ Le imprese possono convenire con l'UFAE di costituire scorte, per quantità e qualità determinate, di beni d'importanza vitale che il Consiglio federale non ha subordinato al regime delle scorte obbligatorie.

² Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.

³ Le imprese possono disporre delle scorte volontariamente costituite e, in caso di disciplinamento, utilizzarle per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.

Art. 15 Scorte della Confederazione

Se le imprese non sono o sono solo parzialmente in grado di costituire scorte di beni d'importanza vitale, la Confederazione può costituire proprie scorte.

Sezione 3: Fondo di garanzia**Art. 16** Costituzione di fondi di garanzia

¹ Se rami economici costituiscono patrimoni separati privati a destinazione vincolata (fondi di garanzia) per coprire le spese di deposito e le perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle merci oggetto delle scorte obbligatorie, questi fondi devono essere amministrati da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.

² Gli statuti e i regolamenti sulla costituzione, l'amministrazione, l'adeguamento e la soppressione di fondi di garanzia devono essere approvati dall'UFAE.

³ Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte contribuiscano ad alimentare il fondo di garanzia e diventino membri dell'ente che lo amministra. Quest'ultimo è tenuto ad accettare come membri gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte.

⁴ Gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte che, conformemente all'articolo 8 capoverso 3 sono liberati da tale obbligo, devono contribuire allo stesso modo ad alimentare il fondo di garanzia.

Art. 17 Vigilanza

¹ L'UFAE vigila sui fondi di garanzia e sugli enti incaricati della loro amministrazione.

² Se i mezzi finanziari di un fondo di garanzia non sono usati conformemente al loro scopo o i contributi riscossi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'UFAE ordina gli adeguamenti necessari.

Art. 18 Rispetto degli impegni internazionali

¹ Per garantire il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale può prescrivere l'importo massimo dei contributi al fondo di garanzia riscossi all'atto dell'importazione.

² Se l'importo massimo consentito dei contributi al fondo di garanzia dev'essere diminuito in seguito a una riduzione dei dazi doganali derivante da accordi internazionali, la diminuzione è proporzionale a quella dei dazi.

Sezione 4: Finanziamento della costituzione di scorte, tasse e garanzie**Art. 19** Finanziamento delle merci

La Confederazione accorda alle banche mutuanti garanzie per finanziare le merci.

Art. 20 Assunzione dei costi da parte della Confederazione

¹ I costi di deposito e le perdite sulle merci delle scorte obbligatorie sono per principio finanziate con i mezzi del fondo di garanzia. Se tali mezzi non sono sufficienti, gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte devono fornire contributi supplementari. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Se gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte non possono coprire interamente questi costi, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali contributi sono versati.

Art. 21 Imposte e altre tasse pubbliche

¹ Nella tassazione al fine delle imposte dirette dev'essere adeguatamente tenuto conto dei rischi particolari connessi con le scorte obbligatorie. Il Consiglio federale stabilisce le agevolazioni fiscali. Queste sono determinanti anche per il calcolo delle imposte cantonali.

² La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.

Art. 22 Garanzie

¹ Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, quest'ultima e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se la merce non è disponibile nel quantitativo stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al depositario delle scorte obbligatorie sono considerate scorta obbligatoria.

² Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno. È fatta eccezione per il diritto di ritenzione di cui i

magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel senso dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni⁴.

Art. 23 Diritto di separarsi dalla massa

¹ Se la Confederazione o un'impresa terza assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 19), la Confederazione o l'impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario, se:

- a. il proprietario di una scorta obbligatoria è dichiarato in fallimento;
- b. il fallimento è differito conformemente agli articoli 725a, 764, 820 o 903 del Codice delle obbligazioni⁵ o all'articolo 84a del Codice civile del 10 dicembre 1907⁶; o
- c. al proprietario della scorta obbligatoria è stata concessa la moratoria concordataria o straordinaria.

² Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all'importo che la Confederazione o l'impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l'impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

³ Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione o l'impresa terza non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito remunerato d'interesse e imprescrittibile.

Art. 24 Diritto di pegno

¹ Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è avviata l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché su eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti.

² Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e all'occorrenza al fondo di garanzia.

³ Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.

⁴ RS 220

⁵ RS 220

⁶ RS 210

Art. 25 Azione revocatoria

Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285–292 della legge federale dell'11 aprile 1889⁷ sull'esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un'impresa terza ha un diritto di separarsi dalla massa secondo l'articolo 23 o un diritto di pegno secondo l'articolo 24, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l'impresa terza ha rinunciato a far valere le pretese.

Sezione 5: Sfruttamento delle risorse indigene**Art. 26** Silvicultura

¹ Per garantire l'approvvigionamento del Paese il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste.

² Se per coprire le spese è istituito un fondo di compensazione, esso deve essere alimentato da tasse riscosse presso i proprietari di foreste in occasione di ciascun taglio del legname.

Art. 27 Approvvigionamento di acqua

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire, in tempo di crisi, l'approvvigionamento di acqua potabile.

Capitolo 3: Misure di disciplinamento per situazioni di grave penuria**Art. 28** Situazioni di grave penuria

Si ha una situazione di grave penuria quando l'approvvigionamento economico del Paese:

- a. è fortemente minacciato e vi è il rischio imminente di considerevoli danni all'economia; oppure
- b. è fortemente perturbato.

Art. 29 Prescrizioni sui beni d'importanza vitale

¹ Per prevenire una situazione di grave penuria o per porvi rimedio il Consiglio federale può, allo scopo di garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale, emanare prescrizioni su:

- a. l'acquisto, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo;
- b. la limitazione dell'offerta;
- c. la trasformazione e l'adeguamento della produzione;

⁷ RS 281.1

- d. l'utilizzo, il recupero e il riciclaggio di materie;
- e. l'incremento delle scorte;
- f. la liberazione delle scorte obbligatorie e di altre scorte;
- g. l'obbligo di fornitura;
- c. la promozione delle importazioni;
- i. la limitazione delle esportazioni.

² Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 30 Prescrizioni sui servizi d'importanza vitale

¹ Per prevenire una situazione di grave penuria o per porvi rimedio il Consiglio federale può, allo scopo di garantire servizi d'importanza vitale, emanare prescrizioni riguardanti:

- a. la salvaguardia, l'esercizio, l'utilizzazione e la messa in servizio di infrastrutture delle imprese del settore dell'approvvigionamento energetico, dell'informazione, della comunicazione e della logistica dei trasporti nonché dei mezzi di trasporto;
- b. l'estensione, la limitazione o il divieto di singole prestazioni;
- c. l'obbligo di fornire prestazioni.

² Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 31 Sorveglianza dei prezzi e prescrizioni sui margini

¹ Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi per i beni e i servizi d'importanza vitale oggetto di misure prese per affrontare una situazione di grave penuria.

² Può emanare prescrizioni sui margini per tali beni e servizi d'importanza vitale.

Art. 32 Facoltà di deroga

¹ Per la durata di validità delle misure di disciplinamento prese per far fronte a una situazione di grave penuria, il Consiglio federale può dichiarare provvisoriamente inefficaci le disposizioni di altre leggi o di decreti federali. Le pertinenti disposizioni sono elencate in allegato.

² Le disposizioni possono essere dichiarate inefficaci unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.

³ La dichiarazione di inefficacia non deve avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.

⁴ Il Consiglio federale può completare l'elenco delle disposizioni in allegato se una situazione di grave penuria è imminente o è sopraggiunta.

Capitolo 4: Promozione, indennità e assicurazioni

Art. 33 Promozione di misure da parte di imprese di diritto privato o pubblico

¹ Se le imprese di diritto privato o pubblico non possono prendere misure per garantire i sistemi di approvvigionamento d'importanza vitale, la Confederazione può promuoverle, nell'ambito dei mezzi stanziati, se tali misure:

- a. contribuiscono notevolmente a rafforzare, in tempi normali e nell'ambito della prevenzione, i sistemi di approvvigionamento e le infrastrutture d'importanza vitale; o
- b. contribuiscono notevolmente all'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale nel caso in cui una situazione di grave penuria sia imminente o sia sopraggiunta.

² Il Consiglio federale stabilisce le misure che possono essere promosse nonché l'importo e le condizioni delle prestazioni pecuniarie e delle garanzie. A tale riguardo tiene conto degli interessi dell'approvvigionamento del Paese e di quelli delle imprese.

Art. 34 Garanzie per l'acquisto di mezzi di trasporto

Il Consiglio federale può accordare ai mutuanti garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto, per quanto:

- a. i mezzi di trasporto siano d'importanza vitale per l'approvvigionamento economico del Paese;
- b. i mezzi di trasporto siano registrati o immatricolati in Svizzera; e
- c. l'acquisto dei mezzi di trasporto non sia già promosso finanziariamente dalla Confederazione in base ad altri titoli giuridici.

Art. 35 Garanzie relative ai mezzi di trasporto

¹ Il mezzo di trasporto, compresi i relativi mezzi e documenti d'esercizio nonché le pretese di risarcimento servono alla Confederazione quali garanzie non appena essa abbia dato la sua promessa di garanzia. Il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev'essere annotato d'ufficio per quanto esista un registro pubblico.

² Se la Confederazione ha adempiuto la sua promessa di garanzia nei confronti del mutuante, ha un diritto di separarsi dalla massa sul mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché sulle pretese di risarcimento e, in caso di pignoramento, un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia.

³ Le disposizioni concernenti il diritto di separazione e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 23–25) si applicano per analogia.

⁴ L'UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è insufficiente o dubbio per coprire il diritto di credito.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione di una garanzia e delle esigenze tecniche dei mezzi di trasporto.

Art. 36 Indennità

¹ La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico affinché prendano misure di salvaguardia (art. 5 cpv. 2) e misure di disciplinamento per far fronte a situazioni di grave penuria (art. 29–31), se tali imprese subiscono, a causa della rapidità con cui è necessario attuare tali misure, un significativo svantaggio che non è ragionevolmente esigibile da parte loro.

² Il Consiglio federale stabilisce il quadro delle indennità.

³ L'UFAE stabilisce, nel singolo caso, l'importo delle indennità e le condizioni cui sottostanno. A tale proposito tiene segnatamente conto degli interessi delle imprese per l'adozione delle misure e dei vantaggi che esse ne traggono.

Art. 37 Assicurazione e riassicurazione

¹ La Confederazione può accordare una copertura d'assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:

- a. i beni e i servizi d'importanza vitale;
- b. i mezzi di trasporto d'importanza vitale;
- c. i depositi.

² Può accordare una copertura d'assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.

³ Il Consiglio federale disciplina l'estensione e la validità territoriale della copertura assicurativa e riassicurativa e stabilisce il momento dell'entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.

⁴ La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se essi rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l'approvvigionamento del Paese.

⁵ L'UFAE stabilisce nel contratto d'assicurazione l'importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell'estensione della copertura e della durata dell'assicurazione.

⁶ Per gli aspetti tecnici dell'assicurazione è possibile ricorrere a istituti assicurativi privati ammessi in Svizzera.

⁷ I premi e i mezzi riscossi alimentano un fondo speciale destinato a coprire i danni. Sul patrimonio del fondo, composto dai mezzi già disponibili e da quelli futuri, è corrisposto un interesse.

⁸ Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai suoi mezzi finanziari generali. L'anticipo va rimborsato successivamente con i proventi dei premi.

Capitolo 5: Misure amministrative

Art. 38 Mezzi coercitivi

In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, delle sue ordinanze esecutive, di decisioni o di contratti, l'UFAE può:

- a. ordinare esecuzioni sostitutive a spese dell'obbligato;
- b. ordinare sequestri cautelari;
- c. ritirare permessi o rifiutarne il rilascio; e
- d. imporre limitazioni di consegna e di acquisto e ridurre le attribuzioni.

Art. 39 Restituzione e devoluzione alla Confederazione di vantaggi pecuniari indebitamente concessi e di merci illecitamente ottenute

¹ A prescindere dalla punibilità dell'atto, può essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari se sono stati concessi a torto o se l'impresa, nonostante diffida, disattende gli obblighi che le sono stati imposti

² Le merci e i profitti pecuniari conseguiti o accordati in seguito a una violazione della presente legge, delle sue disposizioni d'esecuzione, di decisioni o di contratti sono devoluti alla Confederazione a prescindere dalla punibilità dell'atto.

³ Se le merci o i profitti pecuniari non sono più in possesso dell'impresa che ha conseguito l'illecito profitto, la Confederazione ha una pretesa di risarcimento nei confronti di tale impresa equivalente al valore dell'illecito profitto.

⁴ I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento delle persone tenute alla restituzione, possono esigere dall'UFAE la parte loro spettante delle merci e dei profitti illeciti confiscati.

⁵ La restituzione e la devoluzione ai sensi della presente disposizioni prevalgono sulla confisca ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale⁸.

Art. 40 Decisione in materia di provvedimenti amministrativi

¹ L'UFAE notifica agli interessati, mediante decisione, i provvedimenti previsti negli articoli 38 e 39.

² I terzi lesi (art. 39 cpv. 4) assumono una parte proporzionale delle spese derivanti alla Confederazione da un'azione di restituzione di merci o profitti pecuniari da essa promossa. L'UFAE ne stabilisce l'importo mediante decisione.

⁸ RS 311.0

Art. 41 Pene convenzionali

¹ Nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie possono essere convenute pene convenzionali.

² L'UFAE fissa nei singoli casi l'importo da riscuotere entro i limiti della pena stipulata. Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, sottopone la contestazione al Tribunale amministrativo federale.

³ L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.

Art. 42 Prescrizione

¹ Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 38–41 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui le autorità federali competenti hanno avuto conoscenza del motivo di tali pretese, ma al più tardi in cinque anni dal giorno in cui sono sorte. Se la pretesa nasce da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione; essa è sospesa fintanto che l'impresa di cui si tratta non può essere perseguita in Svizzera.

³ Le pretese che possono essere fatte valere da terzi lesi secondo l'articolo 39 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui questi hanno avuto notizia della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in cinque anni dalla confisca.

Capitolo 6: Rimedi giuridici**Art. 43** Opposizione

¹ Le decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d'esecuzione che ne derivano possono essere impugnate mediante opposizione.

² L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

Art. 44 Ricorso

¹ Le decisioni delle organizzazioni dell'economia (art. 58) possono essere impugnate mediante ricorso all'UFAE.

² Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

³ I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d'esecuzione che ne derivano devono essere presentati entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.

⁴ Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 45 Procedimento su azione

Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti:

- a. le parti ai contratti di diritto pubblico conformemente alla presente legge;
- b. i depositari di scorte obbligatorie e le organizzazioni delle scorte obbligatorie.

Art. 46 Tribunali civili

I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti:

- a. il diritto della Confederazione di separarsi dalla massa e il suo diritto di pegno sulle scorte obbligatorie e sui mezzi di trasporto;
- b. eventuali pretese di risarcimento e azioni revocatorie della Confederazione (art. 23–25 e 35).

Capitolo 7: Disposizioni penali**Art. 47** Infrazioni alle misure prese per l'approvvigionamento economico del Paese

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. contravviene alle prescrizioni sulle misure preparatorie o sulle misure di disciplinamento emanate conformemente agli articoli 5 capoverso 2, 26 capoverso 1, 27, 29 capoverso 1, 30 capoverso 1 e 31 capoverso 2;
- b. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo non si attiene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue prescrizioni d'esecuzione;
- c. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo viola un contratto che ha concluso e che è fondato sulla presente legge o sulle sue prescrizioni d'esecuzione.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 48 Violazione dell'obbligo di informare

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque fornisce indicazioni inveritiere o incomplete mentre è tenuto a fornire informazioni in virtù dell'articolo 62, di una disposizione d'esecuzione che ne deriva, di una decisione o di un contratto.

Art. 49 Truffa in materia di prestazioni e di tasse

¹ Alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti si applicano gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA).

² La pena è tuttavia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 50 Ricettazione

¹ Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere sia stata ottenuta da un terzo mediante un atto punibile ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Art. 51 Favoreggiamento

¹ Chiunque, nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 47–50 sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da siffatta infrazione, è punito con la pena applicabile all'autore

² Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di una misura adottata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³ Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può attenuare la pena o prescindere da essa.

Art. 52 Diffusione di notizie incontrollate

Chiunque, quando una grave penuria è imminente o è sopraggiunta, intenzionalmente e nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti esprime o divulga affermazioni infondate o false riguardanti misure vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 53 Applicazione del diritto penale amministrativo

Alle infrazioni commesse nell'azienda si applicano gli articoli 6 e 7 DPA. Essi si applicano parimente alle imprese e amministrazioni di corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico.

⁹ RS 313.0

Art. 54 Qualità di parte dell'UFAE

Nel procedimento, l'UFAE può assumere i diritti dell'accusatore privato. Il pubblico ministero comunica all'UFAE l'avvio di una procedura preliminare.

Capitolo 8: Esecuzione**Art. 55** Principio

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e prende le misure necessarie.

² Stabilisce i singoli settori. Questi possono avere segreterie a tempo pieno.

³ Può autorizzare l'UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 29–31.

⁴ Si adopera per informare la popolazione e le imprese in modo adeguato sulla situazione dell'approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 56 Delegato all'approvvigionamento economico del Paese

¹ Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Il delegato proviene dall'economia.

² Il delegato dirige a titolo accessorio l'UFAE e i settori.

Art. 57 Cantoni

¹ I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative concernenti l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

² Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

³ Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.

Art. 58 Organizzazioni economiche

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:

- a. attività di controllo e di sorveglianza;
- b. osservazioni del mercato e analisi;
- c. attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e delle misure di disciplinamento.

² L'UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.

Art. 59 Cooperazione internazionale

¹ Per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti:

- a. lo scambio di informazioni e la cooperazione;
- b. il coinvolgimento in seno a organismi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c. la preparazione, l'impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.

² Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di disciplinamento contro una grave situazione di penuria anche se in Svizzera non sia imminente o non sia sopraggiunta alcuna penuria.

Art. 60 Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e rilevazioni statistiche

Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le indagini statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 61 Obbligo di mantenere il segreto

Chi collabora all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.

Art. 62 Obbligo di informare

¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni economiche le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari, segnatamente i libri, la corrispondenza e le fatture e a permettere loro l'accesso ai propri locali e fondi.

² L'articolo 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁰ si applica per analogia.

³ Nonostante l'obbligo del segreto, l'Amministrazione federale delle dogane mette gli atti e i dati a disposizione dell'UFAE, dei settori, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia (art. 16) e delle organizzazioni economiche, sempre che siano indispensabili all'esecuzione della presente legge.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Art. 63** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.

¹⁰ RS 312.0

Art. 64 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione: Corina

Casanova

Allegato I

(art. 32)

Dichiarazione di inefficacia di disposizioni di altri settori giuridici

Il Consiglio federale può provvisoriamente dichiarare inefficaci le seguenti disposizioni di leggi federali:

1. l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1958¹¹ sulla circolazione stradale.

¹¹ RS 741.01

Allegato 2

(art. 63)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale dell'8 ottobre 1982¹² sull'approvvigionamento economico del Paese è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 17 giugno 2005¹³ sul Tribunale federale (LTF)

Articolo 83 lettera j

- j. le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in caso di situazioni di grave penuria;

2. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁴ sull'imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 5 capoverso 1 lettera f

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione del lavoro a bordo di una nave d'alto mare per i marittimi domiciliati all'estero.

Articolo 97

Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 83–86. Fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

¹² RU 1983 931; RU 1992 288; RU 1993 877; RU 1995 1018; RU 1995 1794; RU 1996 3371; RU 2001 1439; RU 2006 2197; RU 2010 1881

¹³ RS 173.110

¹⁴ RS 642.11

¹⁵ RS 642.14

Articolo 4 capoverso 2 lettera f

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione del lavoro a bordo di una nave d'alto mare per i marittimi domiciliati all'estero.

Articolo 35 capoverso 1 lettera h

¹ Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

- h. i lavoratori per il salario o altre remunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

4. Legge federale del 23 settembre 1953¹⁶ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Articolo 6 capoverso 1

Il Consiglio federale può prendere tutte le misure necessarie per evitare che l'uso della bandiera svizzera sul mare comprometta la sicurezza e la neutralità della Confederazione o provochi complicazioni internazionali.

5. Legge federale del 7 ottobre 1959¹⁷ sul registro aeronautico

Articolo 5 lettera e

Nel registro aeronautico possono essere annotati:

- e. la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all'articolo 40 della legge del ... sull'approvvigionamento del Paese.

¹⁶ RS 747.30

¹⁷ RS 748.217.1